



Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI**

N. generale **2097** del **17/11/2022**

OGGETTO: ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. VARIAZIONE N. 3/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 17/11/2022 al 02/12/2022.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Settore Risorse Finanziarie e Tributi

OGGETTO: ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. VARIAZIONE N. 3/2022 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 PER APPLICAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

del Settore Risorse Finanziarie e Tributi

su proposta del Servizio Contabilità Pubblica e Bilancio

Premesso che:

- l'art. 175, comma cinque - *quater*, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce la competenza del Responsabile del Servizio Finanziario in tema di variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 07/08/2019 ad oggetto "*Art. 243 bis e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni - Approvazione Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*" è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019-2038;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 17/05/2022 ad oggetto "*Artt. 227 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Approvazione del rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021*", è stato approvato il Rendiconto 2021 che pur presentando un disavanzo di amministrazione di euro 66.938.616,09, comprende una parte accantonata e vincolata, così ripartita:
 - parte accantonata: euro 98.707.870,14;
 - parte vincolata: euro 22.276.366,53;
 - parte destinata agli investimenti: euro 450.649,92;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 07/04/2022 ad oggetto "*Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto anno 2021 e contestuale applicazione di avanzo vincolato in esercizio provvisorio ex art. 175, comma 5-bis e art. 187, comma 3-quinquies del TUEL*" è stata applicata quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato da trasferimenti in parte corrente, pari ad euro 25.172,35;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 in data 08/06/2022 ad oggetto "*Art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati*" è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con la sopra menzionata deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 in data 08/06/2022 è stata anche applicata parte dell'avanzo di amministrazione 2021 e più precisamente:
 - avanzo di amministrazione 2021 accantonato per euro 627.557,36, relativo all'utilizzo del Fondo anticipazione liquidità liberato, così come stabilito dall'art. 52 comma *uno-ter* del D.L. 73/2021 a finanziamento di spese indistinte di parte corrente;
 - avanzo di amministrazione 2021 vincolato per euro 2.441.264,57, di cui:
 - da vincoli di Legge per euro 1.201.069,90 in parte corrente, derivante da quota TARI non utilizzata "Certificazione Fondone" anno 2020 e destinata favore delle agevolazioni tariffarie a famiglie ed imprese;
 - da vincoli da Trasferimenti per euro 1.240.194,67 destinati a favore di spese in conto

capitale, di cui euro 660.000,00 per spese relative ai fondi PNRR;

- con determinazione dirigenziale n. 1186 del 21/06/2022 ad oggetto "Art. 175, comma 5 quater, lett. c) del *D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i - Variazione n. 1/2022 al bilancio di previsione 2022/2024 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2021*", è stata applicata parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021 di parte corrente per euro 79.306,00;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 23/06/2022 ad oggetto "*Piano della Performance 2022-2024 – P.E.G. 2022-202 Parte contabile. Approvazione*" è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – parte contabile;
- con determinazione dirigenziale n. 1379 del 18/07/2022 ad oggetto "Art. 175, comma 5 quater, lett. c) del *D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i - Variazione n. 2/2022 al bilancio di previsione 2022/2024 per applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2021*", è stata applicata parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021 di parte corrente per euro 706.749,23;
- con successiva deliberazione n. 81 del 28/07/2022 ad oggetto "*Art. 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2022/2024*" il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di assestamento generale;
- con la sopra menzionata deliberazione di variazione di Assestamento Generale del Bilancio di Previsione in data 28/07/2022 è stata applicata parte dell'avanzo di amministrazione 2021 e più precisamente:
 - avanzo di amministrazione 2021 accantonato per euro 2.323.827,60 (di cui euro 2.282.525,42 per accordo transattivo A.T.M. S.p.A. in fallimento);
 - avanzo di amministrazione 2021 vincolato per euro 212.758,61 in parte corrente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28/07/2022 ad oggetto "*Art.193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del Bilancio di Previsione 2022-2024*" sono state approvate la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2022 nonché la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28/07/2022 ad oggetto "*Provvedimento di Consiglio per interventi sulle entrate tributarie e extratributarie per il rilancio economico. Anno 2022. Delibera di Giunta 217 del 21.07.2022*", è stata approvata la riduzione della tariffa TARI a favore di alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche per l'annualità 2022, il cui mancato incasso è finanziato con l'utilizzo delle risorse dei contributi ministeriali, il cosiddetto "Fondone", e con ristori specifici, presenti nell'avanzo vincolato 2021;
- il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, per dar seguito agli indirizzi presenti nella deliberazione sopracitata, che comportano un totale complessivo di agevolazioni TARI a favore di utenze domestiche e non domestiche pari ad euro 3.950.000,00 e per procedere, quindi, alle corrette scritture contabili, chiede di poter implementare di euro **2.748.930,10** lo stanziamento previsto sul capitolo di uscita 101040409 "*Contributi per fasce deboli: tributi*" dell'esercizio 2022 a concorrenza di quanto già in precedenza stanziato in sede di bilancio di previsione;
- Il Dirigente del Settore Ufficio stampa, Cultura e Promozione della Città, , così come determinato in sede di riaccertamento ordinario dei residui e del Rendiconto 2021, ha richiesto con nota prot. 74076 del 24/08/2022 l'applicazione di una quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente derivante da "*Legge*" per euro **3.067,64** per attività varie nel settore turistico e culturale e, più precisamente:
 - euro 1.850,45 derivanti da Contributo "*Fondone - Imposta di soggiorno*" anno 2020 sul capitolo S/105020330 "*Organizzazione e gestione di mostre ed eventi culturali - prestazioni di servizi*";
 - euro 342,92, derivanti da Contributo "*Fondone - Imposta di soggiorno*" anno 2020, sul capitolo S/105020203 "*Spese per attività culturali: IRAP incarichi esterni*";
 - euro 874,27 derivanti da Contributo "*Fondone - Imposta di soggiorno*" anno 2021 sempre sul capitolo S/105020330 "*Organizzazione e gestione di mostre ed eventi culturali - prestazioni di servizi*";
- il Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. Infrastrutture e Smart City ha richiesto con nota prot. 95844 del 04/11/2022 l'applicazione della quota ancora disponibile dell'avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente derivante da "*Legge Fondone*" per euro **707.161,41** e, precisamente, euro 325.000,00 sul capitolo di uscita n. 110050302 "*Gestione degli impianti per illuminazione pubblica e relativo consumo di energia elettrica*", euro 200.000,00 sul capitolo di uscita 101060308 "*Spese utenze EN.EL. –*

Edifici vari", euro 91.080,70 sul capitolo di uscita 104020311 *"Spese per utenze EN.EL. – Scuole Elementari"* euro 91.080,71 sul capitolo di uscita 104020313 *"Spese per utenze riscaldamento. – Scuole Elementari"* riguardanti le spese di energia elettrica e riscaldamento, a seguito dell'aumento dei costi di energia elettrica e gas dell'anno in corso rispetto all'anno 2019, non coperti da specifici aiuti statali;

Tutto ciò premesso;

Richiamato:

- l'art. 187, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. secondo periodo, stabilisce che:
"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:
 - a) *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
 - b) *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
 - c) *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
 - d) *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse";*
- il disposto dell'art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.156 del 22/12/2014), che al secondo comma richiama la disciplina dell'art.175, comma 5-quater del TUEL per le variazioni di competenza dei Dirigenti;
- l'art. 239, primo comma, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'Organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, escluse quelle attribuite alla competenza della Giunta, del Responsabile finanziario e dei Dirigenti, a meno che il parere dei Revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'Organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
- l'art. 1, comma 898, della Legge n. 145 in data 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *"nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione";*
- il comma 823 dell'articolo unico della Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021), modificato dall'articolo 56 del D.L. 73/2021, che prevede, tra le deroghe ai limiti sopra imposti agli enti in disavanzo per consentire loro una maggiore flessibilità, l'esclusione dal conteggio delle risorse del fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali assegnate nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 (*Fondone*);
- l'art. 6, primo comma del D.L. n.73 del 25/05/2021 concernente il riparto finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI ad alcune categorie economiche, ha attribuito al Comune di Alessandria un importo pari ad euro 990.236,10. Nel corso dell'esercizio 2021 sono stati utilizzati, per le specifiche finalità assegnate, euro 802.436,10, iscrivendo la differenza di euro 187.800,00 nell'avanzo vincolato da legge, in sede di rendiconto 2021;
- il comma cinque-ter dell'art. 40 del D.L. n. 50/2022, conv. con modificazioni con Legge n. 91 del 15/07/20225 che recita *"Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al*

primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022”;

- l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 4/2022 i contributi da “*Fondone*” confluiti da avanzo vincolato da legge al 31/12/2021 possono essere utilizzati a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperte dagli aiuti statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze nel periodo analogo dell'anno 2019;

Rilevato che, a seguito dell'evoluzione degli interventi normativi citati, il Comune di Alessandria finanzia l'importo di euro **3.950.000,00** relativo alle agevolazioni TARI concesse nell'anno 2022 come segue:

- euro **1.201.069,90**, quale avanzo vincolato da “*Fondone Covid*” – Quota TARI 2020 già stanziato in sede di approvazione del Bilancio di previsione, giusta delibera Consiglio Comunale n. 69 in data 08/06/2022;
- euro **187.800,00**, da applicare con codesto provvedimento, quale avanzo vincolato da Fondo agevolazioni TARI di cui art. 6, comma 1 del D.L. n.73 del 25/05/2021, proveniente dal ristoro specifico di euro 990.236,10, parzialmente utilizzato nel corso dell'esercizio 2021;
- euro **2.561.130,10**, da applicare con codesto provvedimento, quale avanzo vincolato da “*Fondone Covid*”, la cui modalità di impiego è stata derogata dal sopraccitato D.L. n. 50/2022;

Considerato che, alla luce della sopraindicata richiesta, si reputa opportuno e conforme, pertanto, applicare al Bilancio di previsione 2022 la quota come sopra descritta e riepilogata nel prospetto denominato “*Variazione di bilancio - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 – Variazione n.3/2022*” – **Allegato 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, precisamente euro **3.459.159,15** in parte corrente;

Costatato che, a seguito della presente applicazione dell'avanzo disposta con il presente atto, la situazione riepilogativa dell'avanzo di amministrazione 2021 vincolato ancora da applicare in parte corrente ammonta ad euro **3.714.986,49**, mentre rimangono inalterati gli importi delle altre tipologie di avanzo;

Ritenuto, pertanto, possibile provvedere a modificare le previsioni dei capitoli al fine di soddisfare la richiesta di bilancio pervenuta, rientrando tale tipologia nel sopra richiamato art. 175, c.5-*quater*, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Valutato che le suesposte variazioni di competenza e di cassa non alterano l'equilibrio economico e finanziario del bilancio;

Visti:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni (con particolare riferimento alle integrazioni e correzioni apportate allo stesso dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica denominato “*Armonizzazione contabile*”, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 16/05/2019 ad oggetto: “*Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m. e i.*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 7/08/2019 ad oggetto “*Art.243bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 8/06/2022 avente per oggetto: “*Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 01/04/2021: art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati*”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 23/06/2022 ad oggetto: “*Piano della performance 2022-2024 - P.E.G. 2022-2024. Parte contabile. Approvazione*” è stato approvato anche il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 - parte contabile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/07/2022 ad oggetto: “*Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 21/07/2022: art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. – variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2022-2024*”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 28/07/2022 ad oggetto: “*Delibera di Giunta Comunale n. 214 del 21/07/2022: artt. 193 e 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. – salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi del Bilancio di Previsione 2022-2024*”;
- gli artt. 41 e 44 dello Statuto Comunale (da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 31/03/2015);
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (*Testo unico delle leggi*

Determinazione N. 2097 del 17/11/2022

sull'ordinamento degli Enti Locali), con particolare riferimento all'art. 175 (variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione);

– l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Controllo di regolarità amministrativa contabile";

– il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 in data 22/12/2014;

– il Decreto Sindacale n. 38 del 14/07/2022 con cui è stato conferito al Dott. Antonello Paolo Zaccone l'incarico di Dirigente del Settore Risorse finanziarie e Tributi;

Il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, dichiara di averlo preventivamente controllato, ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. la regolarità e la correttezza e

DETERMINA

per le motivazioni in premessa riportate

1. **di applicare** in questa sede, per le motivazioni sopra esposte, quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato 2021 in parte corrente pari ad euro **3.459.159,15**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, comma 5-*quater*, lett. c);
2. **di approvare** la variazione al bilancio di previsione in termini di competenza e di cassa, annualità 2022, riepilogata nel prospetto denominato "*Variazione di bilancio - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 – Variazione n.3/2022*" – **Allegato 1**), che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **di prendere atto** che, in conseguenza dell'attuale variazione al bilancio di previsione 2022-2024, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, risultano rispettati;
4. **di trasmettere** il presente atto all'Organo di Revisione Contabile per le verifiche da effettuare in sede di rendiconto 2022 ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), T.U.E.L.;
5. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b2) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non necessita il parere dell'Organo di Revisione Contabile.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Allegato:

1. **Allegato 1 - Variazione di bilancio - Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 – Variazione n.3/2022**

mailmergedoc_0.doc

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZACCONE ANTONELLO PAOLO in data 17/11/2022
ZACCONE ANTONELLO PAOLO in data 17/11/2022